

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell'art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3 il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno.

Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:

- dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta;
- dal personale docente ed educativo alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell'USP di tale provincia;
- dal personale ATA all'Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale l'interessato era titolare all'atto della cessazione in servizio anche se la richiesta riguarda una provincia diversa.